



Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria


Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa N.31

Roma, 08/02/2011

Part-Time
Lavoratrice a Firenze vince contro
l'Amministrazione



Ringraziamo la collega per averci personalmente autorizzati a pubblicare la sentenza.

La FLP con nota del 27 gennaio 2011 (che si allega alla presente) ha scritto al nuovo Direttore Generale del Personale e della Formazione relativamente alle delicata situazione venutasi a creare in ordine alle immediate revoche dei rapporti di lavoro a part-time in applicazione del **collegato al lavoro legge 183/2010.**

A tal proposito la FLP ha sottolineato:

- **che tutti i lavoratori oggetto della trasformazione del rapporto di lavoro hanno da anni organizzato la propria vita privata in virtù della tipologia di lavoro scelta (part-time orizzontale o verticale) rinunciando, di fatto, ad una consistente fetta retributiva per sopperire alle carenze dello stato sociale (assistenza ai genitori e ai figli minori in precarie condizioni di salute ecc...);**



- **che questa non è l'unica soluzione** per recuperare risorse umane, ma si sarebbe potuto reperire il personale attraverso altri istituti come per esempio interPELLI, mobilità e assunzioni;
- **che la norma in questione** prevede la trasformazione dei rapporti di lavoro entro 180 giorni e che, pertanto, si è nelle condizioni di un incontro urgente al fine di addivenire a minore sofferenza da parte dei lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time e di ripristinare l'istituto degli interPELLI come previsto dall'accordo in materia del marzo 2007.

E' notizia di questi giorni che una collega degli uffici giudiziari di Firenze, immediatamente e con una iniziativa autonoma, ha ricorso al provvedimento dell'amministrazione che trasformava il suo rapporto di lavoro da part-time a full-time senza le dovute motivazioni così come previsto dalla norma e dalla stessa circolare del Ministero. **Di fatto il ricorso della lavoratrice in questione è stato accolto dal Giudice del Lavoro di Firenze.**

Ringraziamo la collega per averci personalmente autorizzati a pubblicare la sentenza.

Siamo sorpresi che l'amministrazione centrale non abbia attentamente valutato la richiesta dell'ufficio proponente.

La FLP mette a disposizione la struttura nazionale, quelle territoriali e l'ufficio vertenze per qualunque chiarimento in merito alla tematica del **part-time e anche a tutte le altre tematiche che attanagliano il "Pianeta Giustizia"**.

Coordinamento Nazionale
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)



Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 - 00186 ROMA tel. 06/64760274 - telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. N.15_GIUS_2011

Roma, 27/01/2011

Al Direttore Generale
Organizzazione Giudiziaria e del Personale
Dr. Calogero Roberto PISCITELLO

Oggetto: problematica part-time.

La scrivente O.S., rappresenta la grave difficoltà di molti lavoratori nei cui confronti è stato o sta per essere revocato il rapporto di lavoro da part-time a full-time con una mera segnalazione da parte dei Dirigenti periferici dall'oggi al domani che non permette ai lavoratori di avere il tempo per riorganizzarsi al nuovo rapporto di lavoro e alla tutela della propria famiglia.

A tal proposito si vuole sottolineare che tutti i lavoratori oggetto della trasformazione del rapporto di lavoro hanno da anni organizzato la propria vita privata in virtù della tipologia di lavoro scelta (part-time orizzontale o verticale) rinunciando, di fatto, ad una consistente fetta retributiva per sopperire alle carenze dello stato sociale (assistenza ai genitori e ai figli minori in precarie condizioni di salute ecc...). Una siffatta situazione andrebbe, a parere della scrivente, affrontata con molta più attenzione anche per contemperare e bilanciare l'interesse dell'amministrazione con il diritto alla famiglia dei lavoratori.

La scrivente ritiene che questa non è l'unica soluzione per recuperare risorse umane, ma si sarebbe potuto reperire il personale attraverso altri istituti come per esempio interPELLI, mobilità e assunzioni.

Considerato, inoltre, che la norma in questione prevede la trasformazione del rapporti di lavoro entro 180 giorni si chiede un incontro urgente al fine di addivenire a minore sofferenza da parte dei lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time e di ripristinare l'istituto degli interPELLI come previsto dall'accordo in materia del marzo 2007.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Piero Piazza)

12 01 2011 14:05 7390 0000005348 SEZIONE LAVORO

TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione lavoro

Il Giudice del Lavoro, visto il ricorso ex artt. 669 bis e 700 cpc presentato da _____ nei confronti del Ministero della Giustizia, esaminati gli atti, sentite le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La ricorrente ha chiesto al Tribunale che provvedesse alla sospensione, *inaudita altera parte* e per ciò che la riguarda, del provvedimento del Ministero della Giustizia prot. n. 20001 del 29.12.2010 con il quale è stato ricostituito a tempo pieno il suo rapporto di lavoro part time con l'Amministrazione. Vinte le spese di lite.

Si è costituito il Ministero della Giustizia che, nel ribadire il corretto operato dell'Amministrazione, ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Tribunale osserva:

con provvedimento prot. 20001 del 29.12.2010 il Direttore Generale del Ministero della Giustizia aveva disposto la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno di 35 dipendenti del Tribunale di Firenze in part time (tra cui l'odierna ricorrente) su richiesta di revoca del part time presentata dal Dirigente del medesimo Tribunale (prot. 4248/2011 del 16.12.2010).

Il provvedimento di revoca è stato disposto in esecuzione dell'art 16 della L. n. 183/2010 che prevede "*in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art 73 del DL n. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1, comma 2, del D.Lvo n. 165/2001, e successive modificazioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del citato DL n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008*".

Sulle modalità di attuazione del disposto normativo in questione è stata emanata la circolare n. 1196/2010; con la quale il Direttore Generale aveva chiarito che - con riferimento allo specifico caso di revoca del part time di tutto il personale dell'Ufficio - i Responsabili della gestione del personale dovevano presentare specifica e motivata richiesta. In particolare, si prescriveva che, oltre al nominativo e all'indicazione del profilo professionale dei dipendenti interessati, della struttura

interna o dei servizi a carattere generale a cui i medesimi dipendenti interessati appartenevano ecc, la richiesta di revoca dovesse contenere *"le ragioni di carattere organizzativo che, in relazione ai profili professionali degli interessati ed alle attività a loro demandate nell'ufficio, determinano il rilevato pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Per consentire un'adeguata motivazione del successivo provvedimento, appare necessario che la motivazione sia completa e dettagliata, riferita ad ogni dipendente e senza formule generiche (del tipo: gravi carenze di organico, gravi esigenze di servizio, e così via) che impediscono l'accoglimento della richiesta dell'Ufficio"*.

La richiesta di revoca del part time presentata dal Dirigente del Tribunale di Firenze per la ricorrente (e recepita, per quanto attiene alla motivazione, dal provvedimento di ricostituzione del full time del Direttore Generale) così motivava: *"... determina gravi difficoltà organizzative ai servizi di cancelleria che impongono una più completa prestazione lavorativa"*.

Tale motivazione non sembra consentire una valutazione del pregiudizio specifico che l'Ufficio Gip verrebbe a subire in conseguenza della prosecuzione da parte della del rapporto in part time. Ciò in quanto la circolare richiamata richiede una motivazione dettagliata, cioè contestualizzata alle esigenze proprie del datore di lavoro in relazione alla posizione del lavoratore all'interno dell'Ufficio, non potendosi supplire con l'utilizzazione di formule generiche, che non diano effettiva contezza della reale situazione dell'Ufficio interessato, come affermata dalla resistente in memoria.

Il tipo di motivazione utilizzata, identica anche per il personale di altri Uffici diversi dall'Ufficio Gip (ad es. per la Cancelleria civile), non è dunque sufficiente a dare atto dell'istruttoria compiuta con riferimento al caso di specie, tale da potersi dire soddisfatti i criteri di buona fede e correttezza richiesti dalla norma di legge.

Si osserva inoltre come la stessa circolare ministeriale faccia un espresso richiamo al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, attribuendo agli stessi un particolare rilievo poiché *"... l'Amministrazione, revocando il part time, interviene pesantemente sulle situazioni personali e familiari dei dipendenti ..."*.

In udienza è emerso incontestatamente che, allo stato, vi è un ordine di servizio per la ricorrente che prevede due rientri pomeridiani, al martedì (rientro fisso) e al venerdì e che, ricostituito il full time, la stessa dovrebbe anche prestare attività di assistenza alle udienze, con possibilità di protrazione della prestazione lavorativa oltre le 17.30.

Ciò può determinare un pregiudizio imminente e irreparabile, quanto meno nell'immediato, agli equilibri su cui fino ad ora si è fondata la vita familiare della lavoratrice.

Infatti, la deve accudire personalmente la figlia piccola, considerato che il marito lavora tutta la giornata, non vi sono parenti vicini a cui affidare la bambina per il tempo necessario

all'espletamento della prestazione lavorativa in full time (tenuto conto anche dei tempi per il rientro nella sede di residenza) e della difficoltà a ricorrere all'aiuto di terze persone anche per l'aggravio economico che ne deriverebbe, viste le entrate familiari e le spese che devono essere sostenute, come documentato.

Pertanto, ad una disamina sommaria della fattispecie, il ricorso appare fondato, dovendosi ordinare al Ministero della Giustizia di sospendere l'efficacia del provvedimento del Direttore Generale del Ministero Giustizia prot. 20001 del 29.12.2010.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della resistente soccombente.

P.Q.M.

ordina al Ministero della Giustizia di sospendere gli effetti del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia prot. 20001 del 29.12.2010;

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00, di cui € 550,00 per onorario, € 450,00 per diritti, oltre 12,5% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti

Firenze, 31.1.2011

Il Giudice

d.ssa Nicoletta Taini



Provvedimento redatto con la collaborazione del Mot Dott. Fabio Pelosi.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Firenze, 31 GEN. 2011

d'Amministratore Giudizionale

